

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI,  
LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ,  
PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI,  
SPECCHIA e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1990

### Provvedimenti a favore della piccola impresa e della micro- impresa

ONOREVOLI SENATORI. – Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale non condivide l'impianto, la filosofia e la normativa della legge 11 maggio 1990, n. 108, recante disciplina dei licenziamenti individuali, posto che essa da una parte non risponde all'esigenza di tutela del lavoratore nella pienezza del suo significato, e dall'altra contrasta con la realtà imprenditoriale delle cosiddette microimprese.

Il presente disegno di legge avverte e propone l'esigenza di correttivi che assicurino tranquillità e respiro alle piccole imprese in genere e, in particolare, alle microimprese, alle botteghe artigiane, agli studi professionali ed a tutte quelle forme di lavoro autonomo organizzato, in cui

l'elemento della professionalità personale ha decisa prevalenza sull'impiego di capitali e che si estende anche ai datori di lavoro non imprenditori.

L'articolo 1 dispone che siano esclusi dalla disciplina della legge n. 108 del 1990 i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che abbiano alle loro dipendenze non più di tre lavoratori.

L'articolo 2 esclude alcune categorie dal computo dei lavoratori dipendenti di tutte le imprese sottoposte alla disciplina della legge n. 108 del 1990, per evidenti ragioni di natura sociale e di tutela sostanziale del lavoro. Esso propone, infatti, di non computare gli apprendisti in modo da non pregiudicare l'apprendistato e da incentiva-

re l'avviamento al lavoro di forze giovani, così come nel caso di giovani assunti con contratti di formazione e lavoro che sono parimenti esclusi dal computo.

È innegabile la necessità di non penalizzare i datori di lavoro che assorbono forze giovani e le qualificano attraverso l'apprendistato ed i contratti di formazione e lavoro. È altrettanto innegabile l'esigenza di disincentivare in modo deciso le tentazioni di assumere giovani «in nero», con elusione delle disposizioni previdenziali, il che fatalmente accadrebbe se l'auspicabile assunzione di giovani come apprendisti o per la formazione comportasse automaticamente il passaggio di categoria della piccola impresa, senza tener conto di quanto il piccolo imprenditore, artigiano o commerciante, conferisce alla società attraverso la preparazione degli apprendisti e, in genere, la formazione dei giovani.

Lo stesso articolo 2 prevede la esclusione dal computo dei dipendenti dei parenti in linea retta e collaterale sino al secondo grado e degli affini di primo grado: sembra evidente la necessità di particolare attenzione nei confronti di aziende di tipo e conduzione familiare che, specialmente nel

Mezzogiorno, assolvono ad una funzione insostituibile di assorbimento di forza-lavoro giovane e di indispensabile preparazione professionale.

A mente dell'articolo 3 la normativa della legge n. 108 del 1990 non si applica quando nelle piccole unità produttive si sia dato luogo a convenzioni dirette a realizzare la collaborazione dei lavoratori alla gestione dell'azienda ed alla partecipazione agli utili degli stessi lavoratori. Come è noto, si tratta di principi affermati dal vigente codice civile all'articolo 2102, nonché dall'articolo 46 della Carta costituzionale: principi dei quali il MSI-DN è stato ed è tradizionale sostenitore.

La prospettiva è quella di stimolare un'evoluzione positiva del rapporto di lavoro. Dalle forme salariali si perviene a quelle partecipative; in tal modo il lavoro afferma in concreto la sua preminenza sugli altri fattori produttivi. Le piccole imprese costituiscono il terreno più favorevole per la piena valorizzazione degli elementi personali di professionalità e di partecipazione.

Per queste considerazioni si confida nell'approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. La legge 11 maggio 1990, n. 108, non si applica ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che abbiano alle loro dipendenze non più di tre lavoratori.

**Art. 2.**

1. Ai fini del primo e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, così come modificati dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, non sono considerate le seguenti categorie:

a) gli apprendisti fino al numero di tre, per tutto il periodo di apprendistato;

b) i lavoratori assunti in sostituzione di altri assenti ai sensi della lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230;

c) i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, fino al numero di tre;

d) i parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado e gli affini di primo grado.

**Art. 3.**

1. La legge 11 maggio 1990, n. 108, non si applica ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che abbiano alle loro dipendenze non più di quindici dipendenti, così come computati ai sensi dell'articolo 2, che concludono o rinnovano accordi aziendali diretti alla collaborazione dei lavoratori alla gestione dell'azienda ed alla partecipazione dei medesimi agli utili, in aggiunta alla normale retribuzione, secondo i criteri di cui all'articolo 2102 del codice civile.